



Oggetto: **Comune di Siano C.F. 80021230653 (SA) - Statuto Comunale**, (Approvato con delibera C.C. n. 52 del 23/12/1999, modificato con delibere C.C. n. 3 del 22/02/2001 e n. 29 del 24/10/2007 e aggiornato con delibera di C.C. n° 39 del 16/11/2016).

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Siano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali
3. Il Comune rappresenta la comunità di Siano nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Salerno e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui ai presente statuto.

Art.2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli, promuove la cultura della pace e dei diritti umani e l'abolizione della pena capitale .
3. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione nonché l'adesione a forme associative intercomunali.
4. E' compito del Comune valorizzare libere forme associative e promuovere organismi territoriali che favoriscono la partecipazione a tutela degli interessi collettivi della comunità.
5. Il Comune garantirà a tutti i cittadini pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità, di promozione delle attività sportive, di integrazione sociale e di accesso al lavoro.
6. Il Comune concorre alla salvaguardia dei diritti dei portatori di handicaps e dei diritti dei minori, ed alla piena tutela della loro integrità psicofisica istituendo idonei servizi.
7. Il Comune concorre a salvaguardare la salute degli anziani ed a proteggere in tutte le sue forme il diritto alla vita.
8. Il Comune compie azioni per riportare a produttività le terre abbandonate e promuove la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Art.3 Funzioni amministrative

1. Nell'ambito della più generale normativa che regola la gestione dei servizi sociali demandati al Comune, l'Ente disciplina con regolamento le forme di assistenza sociale in accordo con le direttive regionali per assicurare, con i mezzi più idonei, gli interventi in favore delle fasce di popolazione più deboli e più esposte.
 2. Il Comune si avvale di un osservatorio per le politiche sociali allo scopo di predisporre una mappa aggiornata del bisogno e del disagio per la programmazione degli interventi .
 3. Il Comune interviene, di concerto con le competenti autorità, a sostegno delle attività scolastiche determinando, per quanto nei suoi compiti, le condizioni per rendere concreto il diritto allo studio, promuove, con la collaborazione delle associazioni e dei privati, lo sviluppo della cultura e delle espressioni interculturali, provvedendo alla creazione di archivi storici, per conservare e tramandare gli usi, le tradizioni e le testimonianze di vita della comunità di Siano .
 4. Il Comune si impegna nella rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
 5. E' compito del Comune programmare, gestire e amministrare l'assetto e la utilizzazione del territorio.
- A tal fine il Comune adotta tutti gli atti e gli strumenti urbanistici previsti dalla legge e, con apposito regolamento, disciplina le modalità di esercizio della tutela paesistico - ambientale ed igienico-sanitaria, detta norme per

conseguire l'incremento e la salvaguardia del verde pubblico e privato, prevede prescrizioni in materia di progettazioni di opere pubbliche, con particolare riferimento all'obiettivo di migliorare l'estetica del patrimonio edilizio pubblico e l'arredo urbano in generale e specifica le modalità dell'intervento pubblico sulla proprietà privata allo scopo di migliorare la complessiva situazione ambientale dei centri abitati e, in particolare, del centro storico con particolare salvaguardia dei portali storici.

6. Il Comune adotta tutti gli atti ed attiva tutti gli strumenti necessari ad assicurare e favorire l'ordinamento ed il conveniente sviluppo della comunità.
7. Il regolamento, compatibilmente con le leggi statali e regionali vigenti, disciplina l'inizio e l'esercizio di tutte le attività economiche e determina le forme ed i modi, attraverso cui, in collaborazione con eventuali altri organi competenti, esercitare il controllo delle stesse, affinché non risultino nocive per la salute pubblica, non arrechino disturbo alla quiete pubblica e siano indirizzate a fini socialmente utili, escludendo comunque l'utilizzo dell'energia nucleare.

Art.4 Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.5 Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio comunale, costituito da una verdeggiante vallata, ha un'altitudine massima di 947 m. (Monte Le Porche) e minima di 103 m. (Valesana); confina con i Comuni: a nord Bracigliano e Quindici, ad est con Mercato S. Severino, a sud con Castel San Giorgio ed ad Ovest con Sarno.
2. Il Comune ha sede presso Piazza Municipio.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.6 Pubblicità degli atti

1. Gli atti e gli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti sono pubblicati all'Albo on-line dell'Ente.
2. Gli atti sono pubblicati sul sito internet del Comune secondo le regole in materia impartite dal D.L. 33/2013.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario o un suo delegato cura la pubblicazione degli atti di cui ai comma 1 e 2 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.7 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Siano.
2. Il Comune ha un gonfalone, tagliato di rosso e di giallo oro, sul quale è riportato lo stemma.
3. Lo stemma del Comune è uno scudo formato da tre sbarre d'oro alternate da tre sbarre rosse contornato dal fronte di alloro (gloria) e di quercia (forza) sormontato dalla corona turrita.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali , sono vietati.

Art.8 Consiglio Comunale dei ragazzi con partecipazione attiva mondo giovani.

1. Il Comune allo scopo di favorire l'attiva partecipazione alle istituzioni democratiche delle nuove generazioni e la promozione del senso civico istituisce il consiglio comunale dei ragazzi e la consulta giovanile.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha competenze deliberative sulle problematiche proprie del mondo giovanile e sulle seguenti materie: politica ambientale, attività sportive e ricreative, cultura e spettacolo, istruzione, solidarietà sociale, rapporti con l' UNICEF, promozione di attività educative sui valori della pace, dei diritti umani, della non violenza e della convivenza democratica.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Titolo I ORGANI ELETTIVI

Art. 9 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono

stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

Art.10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nella legge, nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, esercita il controllo sull'applicazione dell'indirizzo politico — amministrativo.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere.

6. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale eletto con le modalità stabilite nel regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

7. In sede di prima attuazione l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

Art.11 Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, i programmi, i bilanci, i conti consuntivi, gli strumenti urbanistici.
3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico — amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 dicembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e degli assessori. Il Consiglio provvede altresì a verificare gli interventi attuati per ridurre il rischio idrogeologico, rinnovando l'attenzione sugli eventi franosi del 5 maggio 1998.
4. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico — amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche con specifico riferimento al grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno le Commissioni di controllo Bilancio e Lavori Pubblici. Istituisce nel suo seno la commissione permanente Programmazione e Patrimonio, la commissione permanente Politiche sociali e la commissione Statuto e Regolamento.
2. Può istituire ulteriori commissioni permanenti anche extra-Consiliari, temporanee o speciali nonché consulte extra consiliari. Per tematiche straordinarie il Consiglio può chiamare a far parte di commissioni temporanee anche non consiglieri, in qualità di esperti senza diritto di voto.
3. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il regolamento disciplina il numero delle commissioni consiliari, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando, comunque, una rappresentanza della minoranza consiliare. Non possono essere eletti componenti delle Commissioni di controllo gli assessori delegati alla materia.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Le commissioni sentono il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

Art.14 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere che, in sede di elezioni amministrative, ha totalizzato la maggior cifra individuale a termini dell'art.71 comma 9 del D.Lgs.vo 267/2000 con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati deceduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
4. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art.15 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre hanno diritto di ottenere da parte del presidente del consiglio comunale un'adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti formulati dai consiglieri che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
1. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.
2. Ciascun Consigliere elegge domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. I consiglieri possono comunicare un indirizzo di posta elettronica o pec, al quale far pervenire le convocazioni per il Consiglio Comunale o ogni altra comunicazione ufficiale.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunica, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
4. All'inizio del mandato, ad ogni Consigliere è dato un documento di riconoscimento che lo identifica come tale.

Art.16 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due o più componenti, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario

comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I Consiglieri che non hanno aderito a gruppi già costituiti confluiranno nel gruppo misto.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo e il regolamento ne disciplina le relative attribuzioni.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.
5. Il Gruppo consiliare può essere costituito da un solo Consigliere se per la lista elettorale in cui è stato candidato è stato eletto un solo Consigliere.

Art.17 Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art.18 Nomina della giunta

1 Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato all'albo on-line e - sezione trasparenza

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. La revoca di un assessore operata dal Sindaco ha efficacia dalla notifica della stessa all'interessato.
4. Il provvedimento è pubblicato all'albo on-line e - sezione trasparenza e comunicato, unitamente alla nomina del sostituto, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile dalla data di emanazione.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art.19 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori al massimo di quelli previsti dalla normativa vigente e stabilito dal Sindaco con proprio decreto. Tra essi uno è investito della carica di vicesindaco.
2. Il Sindaco può nominare fino a cinque assessori tra cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità ed in possesso di particolare esperienza tecnica, amministrativa professionale o di appartenenza a categorie.
3. Gli Assessori che non sono consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nonché la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi, negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti"

In particolare il sindaco nomina la giunta garantendo la presenza, secondo la normativa pro-tempore vigente, di entrambi i sessi

Art.20 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Sindaco e si riunisce di norma secondo date ed orari programmati su convocazione del Sindaco.
2. Le sedute della giunta sono valide se é presente la maggioranza e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art.21 Attribuzioni

1. La giunta compie gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 Dlgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari responsabili, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.22 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. E' riservato alla discrezionalità del presidente dell'adunanza di far ricorso alla votazione segreta quando si tratti di questioni concernenti persone. In tale ipotesi il presidente esercita la suddetta facoltà dandone avviso all'adunanza all'atto di introduzione dell'argomento.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui devono essere

formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario comunale.

Art.23 Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta..
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Al Sindaco, sono assegnate oltre alle competenze di legge, quelle di cui al presente Statuto e dai regolamenti. Inoltre, ha attribuzioni di natura amministrazione, vigilanza, organizzazione e controllo.

Art.24 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha facoltà di deleghe speciali ad assessori in ordine alle materie e funzioni ad egli spettanti dandone comunicazione al Consiglio;
 - b) nomina i componenti dell'ufficio di staff, se istituito, il nucleo di valutazione e controllo, il responsabile anticorruzione e il responsabile della trasparenza;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità;
 - d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - e) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - f) convoca i comizi per i referendum consultivi ;
 - g) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del D. Lgs 267/2000;
 - h) adotta i provvedimenti in tema di requisizione, di espropriazione e di occupazione di urgenza, rientranti nella competenza del Comune;
 - i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- m) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore,
- n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art.25 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - a) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.26 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco stesso presieduti;
- b) propone argomenti da trattare e dispone di norma la convocazione della Giunta e la presiede.
- c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori ed al segretario comunale;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, a termini delle disposizioni regolamentari.

Art.27 Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Sindaco, oltre alle ordinanze di cui all'art.24 lett.g), adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al successivo comma 5).
5. Le ordinanze di carattere ordinario devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo on-line e sul sito del Comune. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intende consultarle.

Art.28 Nomine

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Al fine del rispetto del predetto termine il sindaco chiede la convocazione del consiglio comunale per porre all'ordine del giorno gli indirizzi di cui al comma 1) almeno trenta giorni prima della sua scadenza.

Nel caso in cui per diserzione o altro motivo, il Consiglio non provveda in detta seduta, il presidente del consiglio ne convoca una seconda da tenersi entro dieci giorni dalla prima.

4. Gli indirizzi formulati dal Consiglio devono contenere le indicazioni necessarie a definire, rispetto a ciascuna nomina da effettuare, le caratteristiche utili ad individuare i soggetti idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale cui la nomina si riferisce.
1. Il sindaco provvede alle nomine ed alle attribuzioni di cui al comma 10 dell'art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000 con atti motivati in cui siano ben evidenziate le ragioni della scelta dei soggetti in relazione alla loro idoneità all'incarico ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati,
2. Gli atti di cui ai precedenti comma sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

Art.29 Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di assenza e di impedimento di quest'ultimo.

Art. 30 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata con appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE POLITICA E INIZIATIVA AMMINISTRATIVA

Capo I

Art. 31 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti. E' prevista la istituzione di consigli di quartiere disciplinati da apposito regolamento.
 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.
- 5.11 Comune attua "la Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale .

Art.32 Interventi nel procedimento amministrativo

- 1.1 cittadini ed i soggetti, portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali,
 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
 4. Il regolamento stabilisce quali sono i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
 5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la rende particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo on-line e sul sito del comune o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
 6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6), deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10.1 soggetti di cui al comma 1) hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art.33 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 15 giorni, salvo diverso termine previsto dal regolamento, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.34 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro giorni venti, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. La petizione è esaminata entro giorni trenta, salvo diverso termine stabilito dal regolamento, dalla presentazione dall'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. Il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
5. Se il termine previsto al comma 4) non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
6. La procedura si chiude, in ogni caso, con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.35 Proposte

1. Possono essere avanzate proposte, con firme autenticate ai sensi di legge, da almeno cento cittadini elettori del comune, per l'adozione di atti amministrativi.
2. Qualora tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo, cioè, da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco trasmette le proposte unitamente ai pareri dei responsabili dei servizi interessati nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria entro sessanta giorni, all'organo competente.
3. Il Sindaco sente, se lo ritiene necessario, il primo firmatario dell'iniziativa, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'amministrazione comunale ed il primo firmatario si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5. Sulla proposta di iniziativa di cui al comma 1) ovvero sull'accordo di cui al comma 4), l'organo competente decide entro 45 giorni, salvo diverso termine stabilito dal regolamento, dalla presentazione della proposta stessa.

Art.36 Sondaggi e questionari

- 1 Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali in carica, può deliberare di far svolgere sondaggi di opinione, utilizzando strutture esterne specializzate.
2. Il Consiglio comunale delibera l'oggetto del sondaggio, i modi e i tempi di realizzazione, i responsabili e l'eventuale impegno di spesa relativo.
3. L'apposita commissione consiliare per i rapporti con i cittadini predispone questionari anche su proposta di cittadini singoli o associati, da distribuire attraverso sedi di associazioni, circoli culturali, uffici comunali. etc., al fine di conoscere l'opinione su particolari fatti o atti.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.37 Associazionismo e volontariato

1. Il comune riconosce l'utilità sociale dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il regolamento ne garantisce la capacità propositiva, ne promuove e favorisce, con i mezzi più idonei, la nascita e l'incremento, ne tutela il carattere e le finalità.

Art.38 Associazioni

1. Presso il Comune è istituito l'Albo delle Associazioni comunali.
2. Tutte le forme associative presenti sul territorio di Siano possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale osservando le disposizioni previste dal regolamento.

Art.39 Finalità delle associazioni

1. Le associazioni, in funzione dei propri scopi statuari, partecipano alla vita del comune con finalità propositiva e sussidiaria.
2. E' domandato al regolamento di specificare, in relazione alle diverse caratteristiche e finalità, le forme di rapporto con l'ente e i modi di utilizzazione delle potenzialità e disponibilità delle associazioni, nell'interesse e a beneficio della comunità.
3. Alle riunioni degli organi direttivi delle associazioni riconosciute interviene, senza diritto di voto, il Sindaco o

suo delegato.

Art.40 Consulta delle associazioni

1. E' costituita, presso l'ufficio del Sindaco, la Consulta delle associazioni, di cui fanno parte tutti i presidenti delle associazioni riconosciute.
2. La Consulta è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno per programmare le attività dell'anno successivo.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione ordinaria e straordinaria della Consulta e gli ambiti di azione e le suddivisione della Consulta in sezioni, in relazione alle tipologie associative nonché le modalità di individuazione degli Organi direttivi.

Art.41 Erogazione di finanziamenti o benefici economici.

1. Il regolamento disciplina le modalità di determinazione dei finanziamenti, sussidi ed ausili finanziari in favore delle Associazioni comunali

Capo III

REFERENDUM E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 42 Consultazioni e referendum

1. Può farsi ricorso a forme di consultazione popolare diretta in tutti i casi in cui la Giunta Comunale o la maggioranza del Consiglio comunale o almeno il dieci per cento degli elettori lo ritiene utile per determinare scelte politiche o amministrative fondamentali per la vita del territorio o della comunità.
2. Le consultazioni, a differenza dei referendum, possono coinvolgere anche solo una parte dei cittadini.
3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono concernere disposizioni tributarie e di bilancio; sono escluse da tali potestà le seguenti materie:
 - a) statuto comunale
 - b) regolamento del consiglio comunale
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
 - d) attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
4. Le consultazioni e i referendum non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.

Art.43 Indizione e modalità di svolgimento

1. Le consultazioni e i referendum sono indetti dal Sindaco e avvengono mediante voto espresso su apposita scheda, su cui è chiaramente espresso il quesito che si intende sottoporre al cittadino, predisposta dal Comune, notificata agli aventi diritto e restituita, con tutte le garanzie di segretezza, direttamente all'ufficio preposto o anche a mezzo posta, con spese a carico del Comune.
2. Il regolamento disciplina le forme e i modi di indizione, svolgimento, scrutinio e proclamazione dell'esito delle consultazioni e dei referendum, nonché le modalità di proposizione dei referendum di iniziativa popolare.
3. I referendum di iniziativa popolare possono essere richiesti da un numero di elettori non inferiore al 20 % degli iscritti nelle liste elettorali.
4. Un'apposita commissione comunale, nominata ogni quinquennio e composta dal Giudice di Pace che la presiede, dal Segretario comunale, dal difensore civico e due consiglieri comunali, di cui uno della minoranza, esamina l'ammissibilità del referendum, anche sotto il profilo della correttezza formale, alla luce delle leggi vigenti, dello Statuto e del regolamento.

Art.44 Requisiti per la partecipazione

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni tutti i cittadini che votano per l'elezione del Consiglio comunale.
2. La consultazione assume valore giuridico vincolante per gli organi dell'ente, se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Ogni altra disposizione in materia è demandata al regolamento.

Art.45 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le

modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.46 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo on-line e sul sito dell'ente, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme tese a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

Attività amministrativa

Art. 47 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art 48 Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione o in appalto a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione; per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 49 Aziende speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto qualora sia ammesso dalla legge. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 50 Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 51 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 52 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 53 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con

amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 54 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio

Art. 55 Accordi di programma

Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena decadenza.

TITOLO IV

Uffici e personale

CAPO I Uffici

Art. 56 Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 57 Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 58 Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 60 Direttore generale

Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, qualora non si avvalga della facoltà di nominare Direttore Generale il Segretario Comunale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 61 Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento uffici e servizi che ne disciplina la denominazione, le funzioni e le attività.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 62 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1.. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi della normativa vigente.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63 Collaborazioni esterne

1. Il sindaco per il conseguimento di specifici obiettivi può fare ricorso a collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

Il segretario comunale

Art. 64 Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
 2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 65 Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 66 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi

ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 69 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.. 70 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributarie viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 212/2000 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto delle capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 72 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al

regolamento di contabilità.

Art. 73 Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 74 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto che indichi il fine che con contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti

Art. 75 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale approva e prende atto della nomina del/i Revisori sorteggiati dalla Prefettura, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 76 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - * la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - * la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 3 giorni;
 - * il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - * il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 77 Controlli interni

I controlli sono svolti secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 174/2012 convertito in Legge 213/2012 e dai regolamenti assunti dal comune in materia

Titolo V

FUNZIONE NORMATIVA

Art.78 Modificazioni statutarie

1. Per le modifiche statutarie si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente (art. 6 TUEL).
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il trenta per cento degli aventi diritto a voto per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il Consiglio Comunale elegge una commissione consiliare speciale per le modifiche statutarie

secondo un criterio proporzionale e in modo da garantire la presenza di tutti i gruppi, presieduta dal Sindaco, di cui fanno parte il Difensore Civico e il Segretario Comunale integrata se voluto da esperto esterno.

1. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.79 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del presente Statuto in materia di proposte di iniziativa popolare.
3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati soggetti interessati.
4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo on-line. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità tramite la pubblicazione sul sito internet ad avvenuta esecutività. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.80 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Lgs 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.81 Norme transitorie e finali

1. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
2. In sede di prima attuazione del presente statuto si procede alla nomina del Difensore civico, a termine dell'art.50, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto

Art.82 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Esso, munito del sigillo del Comune, è inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti presso il Ministero dell'interno.
3. E' fatto obbligo agli organi del Comune e a tutti i cittadini di osservarlo come Carta Fondamentale della Comunità.

Il Coordinatore Area AA.GG.
Dr. Salvatore Cerrato